

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 66/TFN – Sezione Disciplinare (2018/2019)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti - **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Giancarlo Guarino - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Giancarlo Di Veglia - **Rappresentante AIA**; del Dr. Salvatore Floriddia - **Segretario**, si è riunito il giorno 16.5.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(211) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNI SANDRO (all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Pescara Futsal Femminile), SOCIETÀ ASD PESCARA FUTSAL FEMMINILE - (nota n. 9661/129 pf18-19 GP/AA/mg del 7.3.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1°) visto l'atto datato 7 marzo 2019 con il quale la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Il sig. Bruni Sandro, all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Pescara Futsal Femminile, al quale ha contestato la violazione degli art. 1bis comma 1 CGS - FIGC con riferimento all'art. 91 comma 1 NOIF per aver consentito, o comunque non impedito, al proprio staff tecnico di estromettere, senza motivazione alcuna, la calciatrice Bellucci Diana da allenamenti, convocazioni e gare di campionato, nonché da ogni attività ufficiale, il tutto nonostante che la tesserata avesse formalmente richiesto a mezzo di lettera raccomandata avviso ricevimento del 20.04.2018 il proprio immediato reintegro in squadra; è stata altresì deferita la Società ASD Pescara Futsal Femminile ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS - FIGC (responsabilità diretta) in relazione ai fatti contestati al sig. Bruni Sandro;

2°) ritenuto che nel corso della riunione odierna, alla presenza dell'avv. Luca Zennaro della Procura Federale, è stata constatata la mancanza di prova della notifica al Bruni del deferimento e della stessa comunicazione prevista dall'art. 30 comma 10 CGS - FIGC;

3°) ritenuto che per tale motivo, su richiesta della Procura Federale, la trattazione del procedimento va differita ad altra data, onerando la stessa Procura Federale di verificare l'avvenuta notifica al Bruni dell'atto di deferimento, previa sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis, comma 5 CGS - FIGC;

P.Q.M.

Rinvia il dibattimento alla riunione del 30 maggio 2019 ore 15.00, con sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis comma 5 CGS - FIGC.

(221) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VELLONE BRUNO (all'epoca dei fatti Presidente e proprietario della quota di maggioranza della SS Argentina Srl), SPEZIALE

ANTONIO (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e proprietario della quota di minoranza della SS Argentina Srl), SOCIETÀ SS ARGENTINA SRL - (nota n. 10796/98 pf18-19 GC/GP/ma del 29.3.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1°) visto l'atto datato 29 marzo 2019 con il quale la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i sigg.ri Vellone Bruno e Speciale Antonio, ai quali ha contestato ad entrambi la violazione degli artt. 1bis comma 1 e 5 CGS - FIGC per non aver garantito ai propri tesserati le necessarie condizioni tecnico-organizzative per lo svolgimento in sicurezza, anche sanitaria, dell'attività sportiva, facendo venire meno con il loro comportamento, nel periodo gennaio-marzo 2018 e comunque fino al termine della stagione sportiva 2017-2018, la disponibilità di materiale sportivo, di un impianto sportivo adeguato per gli allenamenti, della assistenza di uno staff medico-sanitario, con conseguenti rischi elevati per la incolumità degli stessi calciatori; ed al solo Vellone la violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 CGS - FIGC in relazione all'art. 30 Statuto Federale, per avere volontariamente adito la giustizia ordinaria senza la preventiva richiesta di autorizzazione dei competenti organi federali, presentando alle date del 8.6.2018 e 16.6.2018 innanzi l'Arma dei Carabinieri stazioni di Arma di Taggia e di Chiavari esposti-denuncia contro il sig. Speciale Antonio per fatti attinenti la propria attività federale di tesserato quale Presidente della SS Argentina srl; è stata altresì deferita la stessa SS Argentina srl ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS - FIGC (responsabilità diretta) in relazione ai fatti contestati ai sigg.ri Vellone e Speciale, nella qualità di Presidente e proprietario della quota di maggioranza della Società il primo, di amministratore unico e proprietario della quota di minoranza della Società il secondo;

2°) ritenuto che nel corso della riunione odierna, alla presenza dell'av. Luca Zennaro per la Procura Federale e del sig. Bruno Vellone, assistito dall'av. Rosanna Gentile, è stata constatata la mancata prova della notifica della comunicazione prevista dall'art. 30 comma 10 CGS - FIGC al sig. Speciale Antonio, che non è pertanto comparso, essendosi così determinato, in assenza di tale prova, il difetto di contraddittorio nei confronti dello Speciale, peraltro apparso litisconsorte necessario anche alla stregua degli scritti difensivi depositati dal Vellone;

3°) ritenuto che per tale motivo, su richiesta della Procura Federale, la trattazione del procedimento va differita ad altra data, allo scopo di acquisire la prova di detta comunicazione, previa sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis, comma 5 CGS - FIGC, esonerando la Segreteria di questo Tribunale dal compimento di ulteriori avvisi;

P.Q.M.

Rinvia il dibattimento alla riunione del 30 maggio 2019 ore 15.00, con sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis comma 5 CGS - FIGC.

(205) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DEL GOBBO FRANCESCO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD PGS Potenza Picena), SOCIETÀ ASD PGS POTENZA PICENA - (nota n. 9616/204 pf18-19 GP/AS/ag del 7.3.2019).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1°) visto l'atto datato 7 marzo 2019 con il quale la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Il sig. Gobbo Francesco, all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD PGS Potenza Picena, al quale ha contestato il mancato deposito ai competenti uffici della LND della quota complessiva di iscrizione relativa al Campionato Nazionale Serie B Calcio a 5 per la stagione sportiva 2017/2018 della Società da egli rappresentata, in violazione del combinato disposto ex art. 10, comma 3 bis, del CGS e punto 4b) del C.U. n. 1066 del 22/06/2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza; è stata altresì deferita la Società ASD PGS Potenza Picena, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal suo Presidente;

2°) ritenuto che nel corso della riunione odierna, alla presenza dell'avv. Luca Zennaro della Procura Federale, è stata constatata la mancanza di prova della notifica ad entrambi i deferiti, del deferimento e della stessa comunicazione prevista dall'art. 30, comma 10 CGS - FIGC;

3°) ritenuto che per tale motivo, su richiesta della Procura Federale, la trattazione del procedimento va differita ad altra data, onerando la stessa Procura Federale di verificare l'avvenuta notifica ad entrambi i deferiti dell'atto di deferimento, previa sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis, comma 5 CGS - FIGC;

P.Q.M.

Rinvia il dibattimento alla riunione del 30 maggio 2019 ore 15.00, con sospensione dei termini ai sensi dell'art. 34 bis comma 5 CGS - FIGC.

(216) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOLMBRINO ANTONIO (all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Futsal Fuorigrotta, attualmente tesserato per la società ASD Massa Vesuvio) - (nota n. 10300/296 pf18-19 GP/AA/mg del 20.3.2019).

Il deferimento

Con provvedimento n. 10300/296 pf18-19 GP/AA/mg del 20.3.2019. la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Solombrino Antonio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Futsal Fuorigrotta, attualmente tesserato per la società ASD Massa Vesuvio, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92 NOIF, per esser venuto meno ai principi di lealtà e correttezza connessi agli impegni sportivi ed agonistici assunti con l'ASD Futsal Fuorigrotta, astenendosi, senza giustificato motivo, dal partecipare agli allenamenti ed alle gare, né dando risposta alle sollecitazioni rivoltegli dal Presidente e dai dirigenti della società anzidetta; Con il deferimento, la Procura chiedeva all'Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Il fatto

A seguito di esposto denuncia a firma dell'Avv. Antonietta D'Angelo dell'11 maggio 2018 nell'interesse della società ASD Futsal Fuorigrotta la Procura Federale avviava le indagini di rito, da cui emergeva l'atleta in questione senza alcun giustificato motivo né comunicazione, improvvisamente aveva iniziato a disertare gli allenamenti e le gare, senza che la società

fosse venuta meno ai propri obblighi e senza rispondere alle sollecitazioni inviate anche per iscritto.

In sede di Audizione personale espletata dalla Procura, l'atleta riferiva genericamente che per motivi di lavoro e studio non aveva potuto più attenersi agli obblighi dell'esistente vincolo con la società Futsal Fuorigrotta, sostenendo di aver comunicato e risposto verbalmente alle comunicazioni scritte della stessa società.

Alla luce dell'istruttoria così espletata, quindi, la Procura incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto.

Il deferito non ha depositato memorie difensive.

Il dibattimento

Per il deferito nessuno è comparso.

La Procura Federale ha concluso chiedendo 6 (sei) giornate di squalifica a carico del deferito, da scontarsi in gare ufficiali.

I motivi della decisione

È fondato il deferimento della Procura Federale, alla luce della documentazione acquisita all'indagine e delle dichiarazioni rese dal deferito, che non possono assumere valenza esimente a fronte degli obblighi derivanti in capo all'atleta nei confronti della società titolare del vincolo, la quale, per parte sua, ha dato prova di aver rispettato gli obblighi su di essa gravanti.

La condotta tenuta dall'atleta, pertanto, risulta in contrasto con il disposto di cui agli art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92 NOIF, e la richiesta sanzionatoria della Procura Federale risulta congrua in relazione alla fattispecie concreta

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in accoglimento delle richieste della Procura Federale:

- dichiara la responsabilità disciplinare di Solombrino Antonio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD Futsal Fuorigrotta, attualmente tesserato per la società ASD Massa Vesuvio, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92 NOIF, per esser venuto meno ai principi di lealtà e correttezza connessi agli impegni sportivi ed agonistici assunti con l'ASD Futsal Fuorigrotta, astenendosi, senza giustificato motivo, dal partecipare agli allenamenti ed alle gare, né dando risposta alle sollecitazioni rivoltegli dal Presidente e dai dirigenti della società anzidetta;
- per l'effetto, dispone irrogarsi la sanzione di n. 6 (sei) giornate di squalifica, da scontarsi in gare ufficiali.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti - **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali - **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Giancarlo Di Veglia - **Rappresentante AIA**; del Dr. Salvatore Floriddia - **Segretario**, si è riunito il giorno 16.5.2019 e ha assunto le seguenti decisioni:

[212] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 9988/25 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019).

[213] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 9997/26 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019).

[214] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 10002/27 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019).

[215] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SOCIETÀ LUPA ROMA FC SRL - (nota n. 10005/28 pf18-19 GP/AA/mg del 14.3.2019).

Con provvedimenti del 18 Marzo 2019 recanti i deferimenti numero 212-213-214-215, il Procuratore Federale Aggiunto ed il Procuratore Federale deferivano a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare la società Lupa Roma FC Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante, Sig.ra Rosa Scavo, consistente nella violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 8, comma 15 del CGS, poiché non aveva provveduto a pagare ai calciatori Alessandro Celli, Stefano D'Agostino, Pasquale Laderesta, Luca Baldassin, le somme accertata dal Collegio Arbitrale presso la Lega Pro con i lodi del 04.05.2018 (vertenze 036-037-038-039 del 2017), nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni delle suddette decisioni.

Il deferimento

Il Tribunale deve preliminarmente disporre la riunione dei quattro deferimenti recanti i numeri 212-213-214-215, al fine di una trattazione unitaria, siccome sono rivolti allo stesso soggetto per fatti identici, commessi in un unico contesto, cioè il mancato pagamento da parte della Società Lupa Roma FC Srl degli emolumenti spettanti a quattro calciatori.

Il Collegio Arbitrale presso la Lega Pro, con quattro lodi del 04.05.2018 (vertenze 036 - 037 - 038 - 039 del 2017) condannava, infatti, la Società Lupa Roma FC Srl al pagamento, in favore dei calciatori Alessandro Celli, Stefano D'Agostino, Pasquale Laderesta, Luca Baldassin, delle somme a loro rispettivamente spettanti di Euro 4.346,76, Euro 6.374,10, Euro 3.415,74, Euro 20.520,54.

Le decisioni venivano regolarmente notificate alla Società.

I quattro calciatori segnalavano alla Procura Federale il mancato pagamento degli importi detti nel termine previsto.

Ne seguiva l'indagine da parte della Procura Federale con le conseguenti notifiche delle CCI per i mancati adempimenti.

A seguito della notifica delle CCI la Sig.ra Rosa Scavo, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Lupa Roma FC Srl e la stessa Società, al fine di definire la propria posizione, rivolgevano istanza per l'applicazione delle sanzioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 sexies del CGS.

Con l'accordo, reso noto con il C.U. 109/AA del 16.11.2018, si stabilivano le sanzioni finali di 6 mesi di inibizione per la Sig.ra Rosa Scavo e di 2 punti di penalizzazione ed Euro 3.000,00 di ammenda per la Società.

La Società non provvedeva neppure al versamento dell'ammenda nel termine perentorio di 30 giorni.

Con C.U. n. 171/AA del 26.02.2019, si dava atto, pertanto, della intervenuta risoluzione del predetto accordo, con i conseguenti deferimenti che qui ci occupano.

L'istruttoria

Nel corso dell'attività istruttoria venivano acquisiti numerosi documenti costituenti fonti di prova e precisamente:

- gli esposti avanzati nell'interesse dei calciatori Alessandro Celli, Stefano D'Agostino, Pasquale Laderesta, Luca Baldassin, inviati via PEC alla Procura Federale;
- i lodi del Collegio Arbitrale presso la Lega Pro del 04.05.2018 (relativi alle vertenze 036 - 037 - 038 - 039 del 2017), comunicati alla società Lupa Roma FC Srl mediante messaggi di posta elettronica certificata;
- organigramma delle stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019 della Società Lupa Roma FC Srl.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, ed ha richiesto:

- l'irrogazione nei confronti della Società Lupa Roma FC Srl della sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione e dell'ammenda di € 3.000,00, per ogni contestazione, per un totale di 4 (quattro) punti di penalizzazione, tenendo conto che la società ha già scontato 2 punti di penalizzazione con il patteggiamento ex art. 32 sexies del CGS, e di € 12.000,00 (€ dodicimila/00) di ammenda.

Per la società deferita nessuno è comparso.

I motivi della decisione

I deferimenti sono fondati sull'acquisizione di documentazione idonea alla ricostruzione dei passaggi che hanno originato i procedimenti.

Gli atti dell'indagine depositati dalla Procura Federale hanno consentito di dimostrare l'inadempimento della Sig.ra Rosa Scavo, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Lupa Roma FC Srl, e della stessa Società.

Il Collegio Arbitrale presso la Lega Pro, con i quattro lodi del 04.05.2018 aveva correttamente condannato la Società Lupa Roma FC Srl al pagamento, in favore dei calciatori Alessandro Celli, Stefano D'Agostino, Pasquale Laderesta, Luca Baldassin, delle somme a loro dovute.

Nonostante la regolare notifica delle decisioni la Società non adempiva affatto.

I quattro calciatori si vedevano, pertanto, costretti ad informare la Procura Federale circa il mancato pagamento degli importi detti nel termine previsto.

Ne seguiva l'indagine da parte della Procura Federale con le conseguenti notifiche delle CCI per i mancati adempimenti.

La Società ed il suo Amministratore Unico ritenevano di presentare istanza per l'applicazione della sanzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 sexies del CGS.

Con l'accordo reso noto con il C.U. 109/AA del 16.11.2018, si stabilivano le sanzioni finali di 6 mesi di inibizione per la Sig.ra Rosa Scavo e di 2 punti di penalizzazione ed Euro 3.000,00 di ammenda per la Società.

La Società Lupa Roma FC Srl non provvedeva, purtroppo, neppure al versamento dell'ammenda nel termine perentorio previsto.

È dimostrato che la Società Lupa Roma FC Srl abbia avuto notizia degli addebiti ad essa mossi con la possibilità di svolgere le sue difese.

Nonostante tutto, la Società deferita non è addivenuta al pagamento di quanto dovuto.

Risulta evidente la conclamata inadempienza da parte della Società Lupa Roma FC Srl relativamente a qualunque impegno su di essa gravante, sia in ordine al pagamento delle spettanze dei calciatori, sia in ordine al pagamento di quanto successivamente stabilito ex art. 32 sexies del CGS.

Si osservi, inoltre, che gli importi pretesi dai calciatori ammontano ad una somma di non scarsa importanza.

In conclusione, a seguito dell'attività istruttoria sopra illustrata, risultano confermati e comprovati, oltre ogni ragionevole dubbio, i comportamenti posti alla base dei deferimenti, con altrettanto evidente violazione delle norme in epigrafe indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento dei deferimenti ed a seguito di riunione degli stessi, irroga le seguenti sanzioni:

- penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza - s.s. 2019/20 e ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00) nei confronti della società Lupa Roma FC Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte.

Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
 Cons. Roberto Proietti

“”

Pubblicato in Roma il 23 maggio 2019.

Il Segretario Federale
 Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
 Gabriele Gravina